

L.R. 11/07/1986, n. 28 - Art. 1
Ricezione turistica all'aria aperta.

Pubblicata nel B.U. Calabria 18 luglio 1986, n. 43.

Art. 1

Oggetto della legge.

La presente legge disciplina i campeggi, i villaggi turistici ed i villaggi - camping, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto.

Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della loro ricettività.

Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative.

Sono villaggi - camping i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e che dispongono altresì di un numero di posti letto, in allestimenti minimi, dal 15 al 35% della loro ricettività complessiva. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative e per non più dell'80% dei posti equipaggio.

L'installazione di proprietà degli ospiti allestita su un posto equipaggio o l'unità abitativa da essi occupata, costituiscono a tutti gli effetti ed ai sensi della legislazione vigente, dimora di essi, per tutto il periodo di soggiorno.

I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in proporzione alla loro capacità ricettiva e riservati esclusivamente agli ospiti.

Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.

Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.

È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autorità competenti;

- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista.

10-bis. Nelle strutture ricettive stagionali all'aria aperta, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano collocate in apposite piazzole che non possono occupare più del 30 per cento della superficie complessiva autorizzata (2).

Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.

È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonché consentire di campeggiare e/o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

I complessi di cui al presente articolo devono possedere requisiti indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante della presente legge.

(2) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).